

2. In caso di soluzione negativa della 1^a questione:

Se nondimeno il giudice nazionale, nell'applicare tale legge, possa interpretare la nozione di imprenditore nel senso suindicato, come la intende il legislatore nazionale.

3. In caso di soluzione affermativa della 1^a questione:

Se i Paesi Bassi abbiano proceduto alla consultazione di cui all'allegato A, 2, ad articolo 4, della seconda direttiva.

4. In caso di soluzione negativa della 3^a questione:

Quali conseguenze il giudice nazionale debba trarre dalla mancata consultazione. Se egli possa, nell'applicare la legge, interpretare la nozione d'imprenditore nel senso suindicato, come la intende il legislatore nazionale.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza 27 settembre 1978 nella causa 1. SpA Eridania-zuccherifici nazionali, 2. SpA società italiane per l'industria degli zuccheri contro 1. ministero per l'agricoltura e le foreste, 2. ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e nei confronti della SpA zuccherifici meridionali

(Causa 230/78)

Con ordinanza 27 settembre 1978 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 16 ottobre 1978), nella causa 1. SpA Eridania-zuccherifici nazionali, 2. SpA società italiane per l'industria degli zuccheri contro 1. ministero per l'agricoltura e le foreste, 2. ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e nei confronti della SpA zuccherifici meridionali, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 2.1. se nel procedimento seguito per l'approvazione della norma in esame sia stata illegittimamente omessa la previa consultazione dell'assemblea, prescritta dall'articolo 43, paragrafo 2, 3° comma, del trattato.
- 2.2. se risulti osservato l'obbligo della motivazione, e in particolare della sufficienza di essa, ex articolo 190 del trattato.
- 2.3. se l'assoggettamento, dell'industria italiana di trasformazione, al potere di cui si tratta violi il divieto di discriminazione fra produttori della Comunità, sancito dall'articolo 40, paragrafo 3, del trattato in tema di organizzazioni comuni dei mercati.
- 2.4. se il diritto delle imprese di produrre le s.d. quote di base, inerendo all'esplicazione dell'attività economica dei privati, possa considerarsi leso dall'esercizio di un potere discrezionale di consistente ampiezza e nei presupposti e nella sua incidenza sulle quote stesse. Si che, ove lo svolgimento della attività economica trovi garanzia, perché ricompreso nel novero di quei diritti fondamentali alla cui tutela si ispira anche l'ordinamento comunitario, non ne risulti, di conseguenza, inficiata la validità della norma in parola.
3. Ove non siano fondati i dubbi sopra espressi, della decisione della Corte di giustizia, potranno presumibilmente trarsi criteri di interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3331/74 ⁽¹⁾. È tuttavia opportuno, affinché

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1974.

questo collegio possa pronunciarsi sulla fondatezza delle censure attinenti all'esercizio concreto del potere che ha inciso sulla posizione giuridica delle imprese ricorrenti, formulare esplicitamente i seguenti quesiti interpretativi:

- 3.1. se nel regolamento (CEE) n. 3331/74 o, comunque nell'ordinamento comunitario, siano rinvenibili particolari criteri ai quali gli organi statali italiani debbano attenersi nel valutare la corrispondenza dei progetti di ristrutturazione, che intendano adottare o assecondare, a quelli indicati nel regolamento (così definiti sinteticamente, senza ulteriori specificazioni, nell'articolo 2, paragrafo 2);
- 3.2. se i limiti al potere di modificare le quote di base delle imprese esercenti l'industria di trasformazione, nella ipotesi considerata, siano soltanto quelli scaturenti dalla necessità di attuare gli anzidetti progetti o ne siano identificabili altri (quali, ad esempio, quelli derivanti dalla salvaguardia del diritto delle imprese di proseguire l'attività o quelli dell'intangibilità di quote che nelle campagne precedenti siano state totalmente utilizzate, considerandosi perciò forse soggetta al potere riduttivo soltanto le quote di base per la parte che non sia stata coperta dalla produzione delle singole imprese, ecc.);
- 3.3. se la diretta applicabilità del regolamento nell'ordinamento italiano (articolo 189, 2° comma, del trattato) sia compatibile con una normazione intesa a regolarne l'attuazione. Ciò non in relazione a profili organizzativi interni di competenza (sui quali è pacifico che ciascuno Stato membro ha il potere di determinarsi, in forza dell'articolo 5 del trattato: sentenza Corte di giustizia del 15 dicembre 1971), ma in dipendenza del fatto che è rimesso allo Stato italiano definire contenuto e limiti dei progetti di ristrutturazione, sì che può derivarne — ove la conseguente attività statale incida in materie nelle quali è costituzionalmente fissato il principio della riserva di legge — la necessità di regolare con ulteriori atti legislativi le iniziative governative che diano attuazione, nei confronti dei soggetti dell'ordinamento interno, all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, presentato il 19 ottobre 1978

(Causa 231/78)

Il 19 ottobre 1978, la Commissione delle Comunità europee — rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Richard Wainwright, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Cervino — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che omettendo di revocare o di emendare le disposizioni di cui è causa, relative alle restrizioni all'importazione di patate, il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato CEE e
 2. porre le spese di causa a carico del convenuto.
-